

# LEGGE PROVINCIALE SULLE DISABILITÀ

## Legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8

### Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone con disabilità

(b.u. 23 settembre 2003, n. 38)

#### NOTE AL TESTO

- *Titolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 23 gennaio 2023, n. 1.*
- *In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve "legge provinciale sulle disabilità", individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008.*

#### Capo I

#### *Finalità, obiettivi e destinatari*

#### Art. 1

#### *Finalità*

1. In armonia con i principi della Costituzione, della normativa nazionale e comunitaria che riconoscono come fondamentali i valori dell'uguaglianza e della solidarietà sociale, la Provincia autonoma di Trento, in ottemperanza alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate):

- a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona con disabilità alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
- c) promuove in favore delle persone con disabilità e di chi le assiste un'offerta di servizi coordinati e integrati per la prevenzione e la cura delle minorazioni, anche attraverso interventi personalizzati volti a migliorare le opportunità di vita indipendente della persona con disabilità;
- d) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona con disabilità;
- e) predispone gli interventi volti a superare in modo flessibile stati di emarginazione e di esclusione sociale delle persone con disabilità, con riguardo anche agli interventi volti al sostegno psicologico, informativo ed economico delle loro famiglie.

#### NOTE AL TESTO

*Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 1 della l.p. 23 gennaio 2023, n. 1.*

#### Art. 2

#### *Obiettivi*

1. La Provincia persegue le finalità di cui all'articolo 1 anche attraverso i seguenti obiettivi:

- a) coordinamento e integrazione degli interventi che coinvolgono la Provincia, gli enti gestori di cui all'articolo 10 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), i comuni singoli o associati, le strutture socio-sanitarie presenti sul territorio, gli organismi di rappresentanza degli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili, nonché le associazioni, le organizzazioni e le cooperative del settore privato sociale che svolgono attività in favore dei soggetti con disabilità, anche in attuazione dei principi di sussidiarietà;
- b) acquisizione di conoscenze approfondite, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, sul fenomeno della disabilità in provincia, nonché promozione di attività di informazione e sensibilizzazione dei cittadini volte anche a rimuovere i comportamenti che, in maniera diretta o indiretta, creino forme di discriminazione della persona disabile, in termini di distinzione, esclusione o restrizione del godimento o dell'esercizio dei diritti di cittadinanza e delle libertà fondamentali;
- c) valorizzazione e promozione dei progetti intesi a favorire l'uguaglianza di opportunità a condizioni sociali di bisogno differenti, la permanenza nel proprio ambiente di vita e la maggiore autonomia possibile;
- d) sviluppo di iniziative innovative tese al miglioramento della qualità dei servizi in favore della persona con disabilità e all'attuazione di trattamenti di sostegno psicologico e informativo nei confronti delle famiglie interessate.

NOTE AL TESTO

*Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 1 della l.p. 23 gennaio 2023, n. 1.*

### Art. 3 *Destinatari*

1. E' persona con disabilità colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa ed è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in corrispondenza alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua nonché alla tipologia e all'efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale in modo da rendere necessario interventi permanenti, continuativi e globali nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

4. La presente legge si applica ai cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in un comune della provincia di Trento e ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi presenti sul territorio della provincia di Trento, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente legislazione nazionale, comunitaria o da accordi internazionali.

NOTE AL TESTO

*Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 23 gennaio 2023, n. 1.*

### Art. 3 bis *Coinvolgimento attivo*

1. La Provincia garantisce il coinvolgimento attivo delle persone con disabilità, di chi ne tutela gli interessi e delle associazioni dagli stessi costituite:

- a) nelle fasi di programmazione, attuazione e valutazione degli interventi previsti da questa legge;
- b) nelle fasi di programmazione, attuazione e valutazione degli interventi di carattere innovativo previsti a favore delle persone con disabilità.

2. Il coinvolgimento è assicurato mediante una fase istruttoria di consultazione e partecipazione.

NOTE AL TESTO

*Articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 13 giugno 2018, n. 8.*

**Art. 4**

***Accertamento e attestazione di disabilità***

1. Gli accertamenti relativi alle minorazioni, alle difficoltà, alla necessità di intervento assistenziale permanente, alla capacità lavorativa e relazionale, nonché alla capacità complessiva individuale residua, sono effettuati da una commissione costituita presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e composta da un medico, individuato ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti), da un operatore sociale, appartenente possibilmente all'ente gestore di riferimento dell'assistito, e da un esperto nella patologia specifica in servizio presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari. All'accertamento possono assistere un genitore o il tutore dell'interessato, un medico di fiducia dell'interessato ove questi se ne assuma la relativa spesa nonché, se richiesto dallo stesso interessato, un rappresentante dell'associazione di categoria rappresentativa della disabilità da cui è affetto il richiedente.

2. La commissione di accertamento della disabilità stabilisce altresì i benefici e le agevolazioni in favore della persona con disabilità in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie riabilitative. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le procedure dell'accertamento, le modalità di funzionamento della commissione e i criteri per l'attribuzione delle agevolazioni e dei benefici.

3. Avverso le decisioni della commissione di cui ai commi 1 e 2 è ammessa, entro sessanta giorni dalla notifica delle stesse, istanza di riesame presso la medesima, integrata da un medico specialista in medicina legale addetto alla struttura operativa dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari alla quale sono attribuite le funzioni di medicina legale e da un esperto nella patologia specifica in servizio presso la stessa azienda. Alla seduta della commissione per il riesame possono assistere i soggetti come individuati al comma 1.

4. *omissis (abrogato)*

NOTE AL TESTO

*Articolo così modificato dall'art. 3 della l.p. 22 dicembre 2004, n. 13, dall'art. 25, comma 6 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18 (per alcune disposizioni transitorie connesse vedi lo stesso art. 25, commi 8, 9 e 10) e dall'art. 1 della l.p. 23 gennaio 2023, n. 1.*

**Art. 4 bis**

***Accertamento e attestazione di disabilità nell'età evolutiva***

1. Gli accertamenti delle condizioni previste dall'articolo 4, comma 1, che riguardano persone in età evolutiva sono effettuati da una commissione costituita presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e composta da un medico, individuato ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale n. 7 del 1998, da un operatore sociale, appartenente possibilmente all'ente gestore di riferimento dell'assistito, da uno specialista in età evolutiva in servizio presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e, quando la patologia lo richiede, da uno specialista della patologia in servizio presso la stessa Azienda provinciale per i servizi sanitari. All'accertamento possono assistere un genitore o il tutore dell'interessato, un medico di fiducia dell'interessato, se questi se ne assume la relativa spesa, nonché, se richiesto dallo stesso interessato, un rappresentante dell'associazione di categoria rappresentativa della disabilità da cui è affetto il richiedente.

2. L'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica è effettuato, anche contestualmente all'accertamento previsto dal comma 1, dalla commissione istituita ai sensi del medesimo comma, su richiesta di chi esercita la responsabilità genitoriale. L'accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, ai sensi dell'articolo 74, comma 1 bis, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del piano educativo individualizzato (PEI). Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, sono individuate le modalità, le condizioni e la documentazione necessaria per la richiesta di accertamento.

3. Avverso le decisioni della commissione prevista da quest'articolo è ammessa istanza di riesame secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3.

NOTE AL TESTO

*Articolo aggiunto dall'art. 25, comma 7 della l.p. 4 agosto 2021, n. 18 (per alcune disposizioni transitorie connesse al nuovo articolo vedi lo stesso art. 25, commi 8, 9 e 10) e così modificato dall'art. 1 della l.p. 23 gennaio 2023, n. 1.*

ATTUAZIONE

*Per l'attuazione del comma 2 vedi la deliberazione della giunta provinciale 18 marzo 2022, n. 392, modificata dalla deliberazione 28 marzo 2024, n. 357.*

## Art. 5

### *Prestazioni e benefici connessi all'attestazione dello stato di disabilità*

1. L'attestazione dello stato di disabilità di cui all'articolo 4 comporta il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla presente legge.

NOTE AL TESTO

*Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 23 gennaio 2023, n. 1.*

## Capo II

### *Strumenti di intervento a favore delle persone con disabilità*

NOTE AL TESTO

*Rubrica così modificata dall'art. 1 della l.p. 23 gennaio 2023, n. 1.*

## Art. 6

### *Coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone con disabilità*

1. Per l'attuazione degli obiettivi previsti all'articolo 2 e al fine di consentire il confronto costruttivo tra i soggetti che operano nel campo della disabilità, è istituito il coordinamento provinciale per la tutela delle persone con disabilità.

2. Il coordinamento, nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura, è composto:

- a) dall'assessore competente in materia di sanità e politiche sociali, con funzioni di presidente;
- b) da un rappresentante degli enti gestori delegati ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 1991;
- c) da un rappresentante designato dall'organismo maggiormente rappresentativo dei comuni;
- d) dal direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari;
- e) da tre esperti esterni all'amministrazione provinciale, provvisti di adeguata esperienza in materia di disabilità, di cui uno esperto nella disabilità intellettiva e relazionale, designati dalla Giunta provinciale, su segnalazione delle associazioni che operano a tutela delle persone disabili;
- f) da un rappresentante delle associazioni di familiari dei soggetti di cui alla presente legge;
- g) dal difensore civico, in funzione di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità e delle associazioni che operano a sostegno di esse; le associazioni garantiscono il supporto e un'adeguata consulenza al difensore civico nella trattazione di problematiche legate alle ragioni della loro rappresentatività.

3. Ai lavori del coordinamento partecipano, su richiesta del presidente, secondo le materie oggetto delle singole riunioni, funzionari provinciali esperti in materia di integrazione sociale, scolastica, lavorativa, orientamento e formazione professionale, edilizia abitativa, prevenzione, cura e riabilitazione delle persone con disabilità, nonché rappresentanti delle associazioni che operano nell'ambito della disabilità.

4. Il presidente e i membri del coordinamento possono essere sostituiti da delegati.

5. Il coordinamento svolge i seguenti compiti:

- a) recepisce e valuta le istanze e i suggerimenti provenienti dalle rappresentanze dei soggetti con disabilità e delle loro famiglie, nonché dalle rappresentanze delle organizzazioni impegnate nell'integrazione dei disabili;
- b) promuove ricerche, indagini, rilevazioni e studi - anche tramite la costituzione di gruppi di lavoro - sulla situazione della disabilità e sulla problematica dell'integrazione in provincia di Trento;
- c) formula pareri e valutazioni sull'attività programmatica della Provincia relativa ai vari aspetti delle politiche della disabilità;
- d) formula pareri e fornisce supporto scientifico ogniqualvolta ne sia richiesto, anche da parte delle associazioni delle persone con disabilità, o esso stesso chieda a maggioranza di essere consultato per gli interventi e le azioni previste dalla presente legge;
- e) esprime parere consultivo sull'utilizzo del fondo per gli interventi a favore delle persone con disabilità;
- f) redige annualmente una relazione sulle politiche a favore della disabilità da presentare alla Giunta provinciale.

NOTE AL TESTO

*Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 23 gennaio 2023, n. 1.*

*Fondo provinciale per interventi a favore delle persone con disabilità*

1. Nell'ambito del bilancio provinciale è istituito un fondo provinciale per gli interventi in favore delle persone con disabilità non finanziabili con leggi provinciali o con leggi statali applicate sul territorio.

2. La Provincia, con il fondo provinciale per gli interventi in favore delle persone con disabilità, concede contributi per supportare progetti sviluppati a livello locale, nonché per attuare specifici interventi individuali, rivolti al miglioramento di vita dei soggetti con disabilità, con precedenza per coloro che sono in situazione di gravità, e che non potrebbero altrimenti realizzarsi.

3. La Provincia, in particolare, sostiene le seguenti tipologie di progetti:

- a) iniziative a contenuto innovativo, presentate dai soggetti di cui alle lettere b) e c), che prefigurino significativi risultati nel campo dell'eliminazione degli ostacoli che impediscono il realizzarsi di un'autentica integrazione sociale dei soggetti con disabilità, nonché tese al miglioramento della qualità dei servizi;
- b) attività progettuali presentate da enti gestori di cui all'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 1991, da comuni, singoli o associati, o da associazioni che operino nell'ambito della disabilità di cui alla presente lettera, finalizzate all'eliminazione delle barriere di comunicazione per persone con disabilità visiva, uditiva o con problemi di linguaggio e di comunicabilità;
- c) attività che coinvolgano più associazioni o cooperative del privato sociale che operino a favore della disabilità, ivi comprese attività di terapia e riabilitazione a favore delle persone con disabilità, d'intesa con le rappresentanze degli enti locali interessati dal progetto.

4. La Provincia, inoltre, sostiene i seguenti interventi individuali:

- a) interventi per la concessione di assistenza protesica, presidi ed ausili - non necessariamente a carattere sanitario - non previsti né riconducibili ai regolamenti recanti le norme ed i nomenclatori per l'assistenza protesica o alle direttive della Giunta provinciale all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'erogazione di prestazioni aggiuntive, qualora si ravvisino i caratteri di necessità, eccezionalità e novità delle prestazioni richieste;
- b) interventi integrativi delle prestazioni già in essere a favore delle persone con disabilità di particolare gravità, finalizzati alla realizzazione di piani personalizzati per una vita indipendente;
- c) interventi, anche di natura finanziaria, a favore dei soggetti con disabilità, non previsti da altre norme, comunque non alternativi rispetto agli interventi già previsti che coniughino la soddisfazione dell'utente con un effettivo risparmio di spesa.

5. La concessione dei contributi è disposta su parere del coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone con disabilità. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione soggetti, criteri, termini e modalità per la concessione dei contributi, nonché per l'attività di verifica sul loro utilizzo.

NOTE AL TESTO

*Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 23 gennaio 2023, n. 1.*

Art. 8  
*omissis*

NOTE AL TESTO

*Articolo abrogato dall'art. 3 del d.p.p. 27 settembre 2017, n. 16-69/Leg, ai sensi dell'art. 18 della l.p. 23 ottobre 2014, n. 9.*

## Art. 9 *Sportello disabilità*

1. Per promuovere un sistema di attività informativa e di consulenza a favore dei soggetti con disabilità, nonché dei loro familiari, al fine di fornire risposte su tutti gli aspetti della vita sociale e relazionale collegati alla problematica della disabilità, la Provincia realizza, per il tramite delle proprie strutture o in regime di convenzione con le cooperative e le associazioni del privato sociale che risultino in possesso di un'adeguata esperienza in tema di consulenza e assistenza giuridica, un centro informativo, denominato sportello disabilità. Per le medesime finalità, e in riferimento agli assistiti dagli stessi, lo sportello disabilità si avvale anche degli organismi di rappresentanza degli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili.

2. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione le modalità e i tempi di realizzazione dello sportello disabilità.

3. Lo sportello disabilità fornisce informazioni che riguardano le disabilità, in termini di diritti, agevolazioni, benefici, percorsi, referenti e altro, con riferimento in particolare ai seguenti ambiti:

- a) aspetti fiscali;
- b) assistenza, previdenza e servizi per le disabilità;
- c) associazioni;
- d) barriere e progettazione accessibile;
- e) educazione e istruzione;
- f) formazione;
- g) lavoro;
- h) mobilità e trasporti;
- i) riviste e documentazione;
- j) sanità;
- k) tempo libero e turismo.

NOTE AL TESTO

*Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 23 gennaio 2023, n. 1.*

## Capo II bis *Interventi per favorire l'abitare sociale delle persone con disabilità*

NOTE AL TESTO

*Capo aggiunto dall'art. 2 della l.p. 13 giugno 2018, n. 8.*

## Art. 9 bis *Oggetto*

1. Per favorire la realizzazione delle finalità previste dall'articolo 1 e, in particolare, la valorizzazione delle dimensioni di autonomia, indipendenza, libertà di scelta, autorappresentazione e autodeterminazione della persona, la Provincia promuove, secondo quanto previsto da questo capo, interventi specifici rivolti alle persone con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, finalizzati a consentire la progettazione e la

realizzazione di processi, anche precoci, di progressivo distacco dalla famiglia di origine e ad evitare, ritardare o prevenire l'istituzionalizzazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare). Gli interventi sono realizzati nel rispetto della volontà della persona con disabilità e di chi ne tutela gli interessi.

2. I criteri, i requisiti e le modalità di accesso, da parte delle persone con disabilità, agli interventi previsti da questo capo, sono definiti con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 25, comma 1 bis, e tengono in considerazione anche il grado di autosufficienza della persona con disabilità. Gli accessi sono in ogni caso subordinati a una valutazione multidimensionale in grado di misurare anche l'efficacia degli interventi in chiave di miglioramento dei sostegni e dei domini della qualità di vita. La valutazione multidimensionale è effettuata dagli enti locali competenti nell'ambito della presa in carico unitaria, coinvolgendo, ove necessario, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, e analizza prioritariamente le diverse dimensioni della persona con disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita, e, in particolare, almeno le seguenti aree:

- a) qualità di vita;
- b) esercizio dei diritti fondamentali e opportunità di inclusione sociale;
- c) livello di autodeterminazione.

#### NOTE AL TESTO

*Articolo aggiunto dall'art. 3 della l.p. 13 giugno 2018, n. 8.*

#### ATTUAZIONE

*Per l'attuazione di questo articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 12 aprile 2024, n. 483.*

### Art. 9 ter

#### *Interventi per la realizzazione di progetti di abitare sociale*

1. Il progetto di abitare sociale è volto a favorire l'indipendenza abitativa delle persone con disabilità anche attraverso l'acquisizione di abilità pratiche, capacità di organizzazione del proprio tempo e degli spazi di vita e competenze relazionali e comporta, da parte dei servizi sociali e sanitari forme di accompagnamento limitate e circoscritte. Nei progetti di abitare sociale possono essere inserite le tipologie di intervento previste dall'articolo 4, comma 1, della legge n. 112 del 2016. Tali progetti possono includere anche interventi di sostegno alle famiglie e di costruzione di reti sociali e comunitarie. I progetti di abitare sociale costituiscono una componente del progetto individualizzato previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), e sono elaborati tenendo conto anche della dimensione lavorativa della persona con disabilità e degli strumenti di inserimento lavorativo attivabili nell'ambito delle politiche attive del lavoro. I progetti di abitare sociale contengono il budget di progetto, da intendersi come la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità e intensità nei progetti medesimi.

2. Il progetto di abitare sociale è elaborato dagli enti locali competenti, con il coinvolgimento delle persone destinatarie del progetto medesimo e di chi ne tutela gli interessi, nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dall'articolo 25, comma 1 bis.

3. Il progetto di abitare sociale è realizzato con le modalità previste dagli articoli 14, 22 e 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 o attraverso interventi di sostegno economico secondo i criteri definiti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dall'articolo 25, comma 1 bis.

4. Quando le iniziative delle organizzazioni di volontariato destinate ad attuare le finalità di questo capo sono riconducibili agli ambiti operativi individuati come prioritari ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992), i contributi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della medesima legge provinciale possono essere concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa.

NOTE AL TESTO

*Articolo aggiunto dall'art. 4 della l.p. 13 giugno 2018, n. 8 e così modificato dall'art. 29 della l.p. 8 agosto 2023, n. 9.*

#### Art. 9 quater

##### *Interventi per favorire l'istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione*

1. Per agevolare l'istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione, con le caratteristiche previste dall'articolo 6 della legge n. 112 del 2016, la Provincia promuove la stipula di protocolli collaborativi con gli ordini professionali, finalizzati alla realizzazione di forme di sostegno consultivo a favore delle persone con disabilità, delle loro famiglie e dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d), della legge provinciale sulle politiche sociali 2007.

NOTE AL TESTO

*Articolo aggiunto dall'art. 5 della l.p. 13 giugno 2018, n. 8.*

#### Art. 9 quinquies

##### *Interventi informativi e formativi per la sensibilizzazione dei cittadini, delle famiglie e delle persone con disabilità*

1. Per agevolare il raggiungimento delle finalità di questo capo, gli enti locali competenti promuovono la realizzazione, anche in collaborazione con i soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera d), della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e in coordinamento con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari:

- a) di campagne informative, per diffondere la conoscenza di questa legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità e per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'inclusione sociale e della qualità della vita delle persone con disabilità;
- b) di iniziative nei confronti delle famiglie per rafforzare la consapevolezza dell'opportunità che la persona con disabilità intraprenda percorsi di autonomia, di vita indipendente o interdipendente e per fornire loro sollievo.

NOTE AL TESTO

*Articolo aggiunto dall'art. 6 della l.p. 13 giugno 2018, n. 8.*

#### Art. 9 sexies

##### *Relazione sull'attuazione delle disposizioni del capo II bis*

1. Ogni due anni la Provincia elabora una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute in questo capo e la trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale che può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti e specificazioni degli elementi conoscitivi contenuti nella relazione.

NOTE AL TESTO

*Articolo aggiunto dall'art. 7 della l.p. 13 giugno 2018, n. 8.*

### Capo III *Altre disposizioni*

Art. 10  
*omissis*

NOTE AL TESTO

*Articolo modificativo dell'art. 26 della l.p. 12 luglio 1991, n. 14.*

Art. 11  
*omissis*

NOTE AL TESTO

*Articolo abrogato dall'art. 23 del d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, ai sensi dell'art. 54 della l.p. 27 luglio 2007, n. 13.*

### Art. 12 *Aspetti sanitari*

1. In armonia con quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992, la Provincia, nel quadro della propria programmazione sanitaria, disciplina gli interventi per la prevenzione, la diagnosi prenatale e la diagnosi precoce, diretti anche a salvaguardare il diritto alla vita e alla salute del concepito, le prestazioni sanitarie di cura e riabilitazione, l'assistenza protesica nei confronti dei soggetti con disabilità, anche tramite una completa e corretta attività informativa sulle cause e le conseguenze della disabilità durante le fasi di sviluppo di vita, nonché sui servizi ed ausili presenti sul territorio.

2. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nell'espletamento delle funzioni di assistenza sanitaria, effettua controlli periodici sulle gravidanze per l'individuazione e la terapia di eventuali patologie complicanti a carico della madre o del nascituro, attiva specifici servizi di abilitazione precoce dei genitori di bambini che nascono con gravi patologie e provvede a fornire interventi volti al sostegno psicologico delle famiglie, a partire dal periodo che precede e segue il parto, nel caso in cui la disabilità si sia generata in fase prenatale o durante il parto.

NOTE AL TESTO

*Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 23 gennaio 2023, n. 1.*

### Art. 13 *Interventi nell'ambito educativo e dell'istruzione e formazione*

1. La Provincia garantisce alle persone disabili la fruizione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia secondo quanto disposto dalla vigente normativa. Garantisce altresì il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione della persona disabile nella scuola materna, elementare e secondaria, nonché nell'ambito della formazione professionale, secondo quanto disposto dalla vigente normativa, nell'ottica di un progetto di vita che coinvolga la famiglia nonché gli enti ed organismi interessati operanti sul territorio. Sostiene e promuove interventi a favore della persona disabile al fine della frequenza dei percorsi di istruzione universitaria e superiore.

2. La Giunta provinciale promuove la qualificazione e l'individualizzazione delle attività di assistenza e di istruzione a favore degli alunni disabili, anche attraverso l'attivazione di interventi che tengano conto delle esigenze differenziate di tali persone, in relazione alle specifiche disabilità anche temporanee.

3. Al fine dell'approfondimento, dello studio delle problematiche e della elaborazione di proposte in materia di integrazione scolastica delle persone disabili e del disagio scolastico, la Giunta provinciale nomina, per la durata della legislatura, un gruppo di lavoro interistituzionale, collocato nell'ambito del dipartimento competente in materia di istruzione, composto, fino ad un massimo di quindici componenti, da operatori ed esperti qualificati e rappresentativi degli organismi che operano nel settore.

4. Per quanto non disposto da quest'articolo trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.

#### Art. 14 *omissis*

#### NOTE AL TESTO

*Articolo modificativo dell'art. 4 della l.p. 16 giugno 1983, n. 19.*

#### Art. 15 *Disposizioni per agevolare l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili*

1. Al fine di agevolare l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili, in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 26 (Disposizioni per agevolare l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

#### Art. 16 *Strumenti del collocamento mirato*

1. Il collocamento mirato è diretto all'obiettivo dell'inserimento al lavoro dei disabili e si realizza attraverso i seguenti strumenti:

- a) analisi delle capacità professionali dei soggetti, anche al fine del riconoscimento di criteri formativi comunque acquisiti, mediante la ricostruzione delle attività di lavoro già svolte, delle attitudini evidenziate nella vita sociale e l'esame delle potenzialità professionali;
- b) analisi dei caratteri dell'organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento;
- c) analisi di posti di lavoro;

- d) formazione;
- e) tirocini;
- f) borse lavoro;
- g) azioni di tutoraggio e di supporto all'inserimento professionale, anche rivolte ai contesti familiari e di provenienza dei destinatari degli interventi;
- h) incentivi;
- i) agevolazioni per le assunzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 68 del 1999;
- j) adeguamenti di posti di lavoro di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 68 del 1999;
- k) accordi di programma territoriale che coinvolgono tutti i soggetti interessati al collocamento mirato;
- l) utilizzo di modalità di telelavoro.

2. I servizi e le misure finanziarie di sostegno all'inserimento lavorativo e professionale dei disabili, di cui alla legge n. 68 del 1999, sono specificati nei documenti di politica del lavoro.

3. Nell'ambito dei servizi e sostegni economici attivati dall'Agenzia del lavoro e dagli altri servizi competenti, particolare attenzione è dedicata a progetti, anche sperimentali, per i disabili psichici. Al fine di individuare e concertare ulteriori modalità operative sono istituite forme stabili di collaborazione tra tutti i soggetti competenti.

4. I soggetti disabili rientranti nelle tutele previste dalla legge n. 68 del 1999 che hanno una quota di invalidità superiore al 66 per cento possono essere assunti oltre la quota d'obbligo dagli enti pubblici o dai soggetti privati con le agevolazioni previste nei documenti di politica del lavoro.

#### Art. 17

##### *Albo provinciale per l'integrazione lavorativa*

1. Nell'ambito delle norme provinciali in tema di interventi di politica del lavoro, la Giunta provinciale, sentito il parere di una rappresentanza delle associazioni, delle cooperative e degli enti interessati, congiuntamente designata, individua con propria deliberazione modi, termini e requisiti per l'istituzione e la tenuta di un albo provinciale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, nonché le modalità di revisione e aggiornamento dell'albo.

2. La Provincia, per l'organizzazione e l'erogazione dei servizi prestati a favore delle persone con disabilità, può stipulare convenzioni con i soggetti iscritti nell'albo provinciale.

NOTE AL TESTO

*Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 23 gennaio 2023, n. 1.*

#### Art. 18

##### *Formazione integrata degli operatori*

1. Nell'ambito delle norme provinciali in tema di formazione, la Provincia, in ottemperanza all'articolo 39, comma 2, lettere c) e d), della legge n. 104 del 1992, favorisce occasioni e iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento multidisciplinare e interprofessionale degli operatori che a vario titolo sono impegnati nelle

attività di integrazione delle persone con disabilità. Per svolgere queste funzioni la Provincia può avvalersi del supporto di istituti e centri formativi stipulando, all'occorrenza, apposite convenzioni.

2. La Provincia promuove e organizza le attività di prima formazione, perfezionamento, specializzazione, aggiornamento, riqualificazione nonché di formazione manageriale e di formazione tutoriale previste dalla legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14 (Interventi della provincia autonoma di Trento per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale del personale dei servizi socio-sanitari), e dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), tenendo conto del fabbisogno rilevato in campo sanitario e socio-sanitario; le attività possono essere svolte dalla Provincia direttamente o avvalendosi di soggetti accreditati.

3. I diplomi e gli attestati di formazione professionale relativi alla figura dell'educatore professionale, conseguiti in base alla normativa vigente anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992 dagli studenti iscritti al primo anno di corso dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000, permettono l'esercizio della corrispondente attività professionale in regime di lavoro dipendente e autonomo.

#### NOTE AL TESTO

- Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 1 della l.p. 23 gennaio 2023, n. 1.
- Con riguardo al comma 2 vedi anche l'art. 43 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8.

### Art. 19

#### *Partecipazione alle attività culturali, sportive, ricreative e turistiche*

1. La Provincia rimuove gli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità alle attività culturali, sportive, ricreative e turistiche.

2. La Provincia, in particolare, favorisce e promuove:

- a) lo svolgimento di attività sportive da parte delle persone con disabilità, considerando la pratica delle stesse un servizio sociale ed un elemento fondamentale di formazione psicofisica;
- b) la partecipazione alla vita sociale e culturale delle persone con disabilità.

3. La Provincia sostiene l'opera dei vari organismi attivi in campo sportivo e culturale che favoriscono, rispettivamente, la partecipazione alla pratica sportiva e la formazione culturale ed il coinvolgimento nelle iniziative culturali delle persone con disabilità.

4. La Provincia e i comuni, singoli o associati, garantiscono l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi servizi da parte delle persone con disabilità, anche tramite l'adeguamento delle strutture esistenti o l'acquisto di specifiche attrezzature.

4 bis. Per le finalità di quest'articolo la Giunta provinciale promuove l'adozione di un marchio da assegnare ai soggetti pubblici e privati che garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei servizi da essi resi, anche al fine di qualificare l'offerta turistica trentina, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia e dell'articolo 81 (Marchi ed attestati di qualità dei servizi) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

4 ter. Il marchio previsto dal comma 4 bis può essere istituito dalla Provincia, che svolge le funzioni di ente di certificazione per la sua assegnazione, assicurando la separazione tra le funzioni di certificazione e le funzioni di gestione dei servizi che sono oggetto di certificazione. La Giunta provinciale definisce con deliberazione le modalità di attuazione di questo comma disciplinando, in particolare, il processo di certificazione, i

ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti nel processo di certificazione e l'eventuale quota di compartecipazione ai costi sostenuti dalla Provincia per il rilascio della certificazione.

NOTE AL TESTO

*Articolo così modificato dall'art. 15 della l.p. 29 dicembre 2022, n. 19, dall'art. 1 della l.p. 23 gennaio 2023, n. 1 e dall'art. 41 della l.p. 5 agosto 2024, n. 9.*

Art. 20

*Assunzione di personale con disabilità presso i comuni*

1. Ai sensi dall'articolo 19, comma 18, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige"), i comuni, ferme restando le modalità per il reclutamento previste dalla legge n. 68 del 1999, possono prevedere una riserva di posti non superiore al 10 per cento della dotazione organica comunale, riferita alle categorie A e B del vigente accordo sindacale, in favore dei soggetti con disabilità già impiegati dai comuni medesimi in esecuzione di progetti di formazione e avviamento lavorativo attivati per il tramite del piano degli interventi di politica del lavoro previsto dall'articolo 1 della legge provinciale n. 19 del 1983.

NOTE AL TESTO

*Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 23 gennaio 2023, n. 1.*

Art. 21

*omissis*

NOTE AL TESTO

*Articolo modificativo dell'art. 37 della l.p. 3 aprile 1997, n. 7.*

Art. 22

*Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni*

1. La persona con disabilità sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione alla specifica disabilità.

2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

NOTE AL TESTO

*Articolo così modificato dall'art. 1 della l.p. 23 gennaio 2023, n. 1.*

Art. 23

*Accessibilità dei siti web*

1. I siti web della Provincia, dei suoi enti funzionali e delle società controllate o partecipate dalla Provincia sono progettati per essere accessibili ai cittadini disabili, garantendo il livello minimo di conformità alle linee guida definite a livello internazionale nell'ambito dell'iniziativa per il web accessibile del Consorzio mondiale del web (W3C).

2. L'accessibilità di un sito web va intesa come la proprietà dei sistemi informatici di essere fruibili senza discriminazioni derivanti da disabilità; in tal senso un sito web accessibile può essere visitato da qualsiasi utente indipendentemente dal computer, dalla velocità del collegamento, dal browser, dall'interfaccia utente, dalle periferiche alternative utilizzati. I contenuti e le presentazioni devono altresì essere sempre indipendenti l'uno dall'altra.

3. Lo sviluppo dei siti e dei servizi info-telematici da parte dei soggetti di cui al comma 1 deve garantire la possibilità di visualizzazione ed interazione con i contenuti da parte del cittadino disabile; in particolare deve essere garantita l'applicazione delle raccomandazioni definite dal Consorzio mondiale del web (W3C).

## Art. 24 *Agevolazioni*

1. I contratti di comparto del personale dipendente dagli enti locali e i contratti di formazione-lavoro recepiscono le agevolazioni per le persone con disabilità e per i loro familiari previste dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992.

### NOTE AL TESTO

*Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 1 della l.p. 23 gennaio 2023, n. 1.*

## Capo IV *Disposizioni finali, transitorie e finanziarie*

### Art. 25 *Norme attuative*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale, sentito il parere di una rappresentanza delle associazioni, delle cooperative e degli enti interessati, congiuntamente designata, disciplina con proprie deliberazioni:

- a) le modalità di funzionamento della commissione per l'accertamento dello stato di disabilità, nonché i criteri per attribuire le agevolazioni e i benefici;
- b) le modalità di accertamento e di permanenza dello stato di disabilità ai fini dell'articolo 4, comma 4;
- c) il funzionamento del coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone con disabilità;
- d) le modalità e i tempi di realizzazione dello sportello disabilità;
- e) le modalità di accesso e di gestione del fondo provinciale per gli interventi in favore delle persone con disabilità;
- f) l'istituzione, la tenuta e la gestione dell'albo provinciale dei soggetti titolati ad operare per l'integrazione lavorativa;
- g) *omissis (abrogata)*

1 bis. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i criteri e le modalità per l'attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, delle disposizioni contenute nel capo II bis, ivi compresi i requisiti di accesso agli interventi e i criteri per la valutazione dei progetti, per la quantificazione dei contributi e per la compartecipazione alle spese. Nella deliberazione sono stabiliti gli obiettivi, i contenuti e gli strumenti di attuazione del progetto di abitare

sociale. La Giunta provinciale definisce inoltre, annualmente, la quota specifica da destinare all'attuazione delle disposizioni del capo II bis.

NOTE AL TESTO

*Articolo così modificato dall'art. 3 del d.p.p. 27 settembre 2017, n. 16-69/Leg (che ha abrogato la lettera g) del comma 1 ai sensi dell'art. 18 della l.p. 23 ottobre 2014, n. 9), dall'art. 8 della l.p. 13 giugno 2018, n. 8 e dall'art. 1 della l.p. 23 gennaio 2023, n. 1.*

Art. 26  
*Disposizioni finanziarie*

1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 600.000 euro a carico dell'esercizio finanziario 2004 e di 700.000 euro a carico dell'esercizio finanziario 2005.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono comprensivi della spesa inerente l'istituzione del fondo di cui all'articolo 7 e l'attuazione degli interventi in esso previsti e della spesa per la realizzazione in regime di convenzione dello sportello disabilità, nonché per il funzionamento del coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone con disabilità.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si provvede mediante riduzione di quote di pari importo del fondo per nuove leggi - spese in conto capitale (unità di base 95.1.210).

4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

NOTE AL TESTO

*Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 1 della l.p. 23 gennaio 2023, n. 1.*